

## **Usuranti: al rigetto della richiesta di agevolazioni è possibile il riesame** (messaggio INPS n. 14703 11.09.2012)

Ai sensi del **D.Lgs. n. 67/2011** i lavoratori addetti a mansioni particolarmente **usuranti** hanno diritto, alla sussistenza di precisi requisiti, **a uno sconto sui requisiti pensionistici**. In riferimento a tali disposizioni, l'INPS ha fornito con il messaggio n. 14703 del 11.09.2012 alcune precisazioni in relazione alla **possibilità di presentare istanza di riesame nel caso in cui la domanda di agevolazioni venga scartata**: i lavoratori la cui domanda venga rigettata riceveranno una comunicazione contenente l'avviso della possibilità di proporre riesame (non ricorso) presso la sede INPS che ha adottato il provvedimento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Ricordiamo che il quadro normativo, completato da ultimo con un **decreto attuativo del Ministero del Lavoro** (decreto 20.09.2011 in materia di semplificazione degli adempimenti) . stato **modificato a seguito dell'instaurazione del governo tecnico, il quale ha previsto un inasprimento generale dei requisiti previsti per l'accesso alla pensione**.

L'articolo 24 comma 17 del DL n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011 ha disciplinato, in particolare, **la riduzione del termine previsto per l'accesso alla pensione con requisiti ridotti**. E' stata disposta, quindi, **l'introduzione della disciplina a regime sin dal 01.01.2012**, mentre riguardo ai lavoratori notturni vengono previste ulteriori disposizioni tra cui **la riduzione del beneficio pensionistico concesso originariamente con il D.Lgs. n. 67/2011**.

Per quanto concerne le **caratteristiche strutturali** delle disposizioni in commento, il DL n. 201/2011 e la successiva legge di conversione **non hanno previsto particolari modifiche**: ciò che cambia, quindi, è solo l'entità dello sconto concesso ai lavoratori "usurati".

- **PREMESSA**

Al fine di **contemperare le esigenze di lavoratori e datori di lavoro** (da una parte per adeguare l'età pensionabile alla mansione lavorativa svolta e dall'altra favorire il ricambio generazionale) il **D.Lgs. n. 67/2011** ha **previsto, a favore dei lavoratori che svolgono mansioni "usuranti", un beneficio ai fini pensionistici che garantisce – a regime – uno sconto sul requisito anagrafico e contributivo per il pensionamento pari a 3 anni**.

Per effetto delle disposizioni contenute nel decreto salva Italia, le disposizioni in materia di agevolazioni pensionistiche per gli addetti alle lavorazioni usuranti sono state ritoccate: a

fronte di un generale aumento dell'età pensionabile dei lavoratori dipendenti e autonomi, infatti, viene prevista una rimodulazione dei benefici concessi a tale particolare tipologia di lavoratori.

Con il messaggio n. 14703 del 11.09.2012 l'INPS fornisce alcune precisazioni in relazione alla possibilità di proporre il **riesame contro il provvedimento che non concede al lavoratore i benefici pensionistici in parola**: alla luce dei chiarimenti forniti dalla nota **protocollo n. 9650/2012 del Ministero del Lavoro**, per le posizioni pendenti l'INPS provvederà all'invio di una comunicazione che rende nota la possibilità di riesame del provvedimento di reiezione, mentre per le posizioni già definite (lavoratori che hanno presentato ricorso al comitato regionale contro il rigetto dell'istanza) il riesame sarà automatico previa informativa agli interessati, che avranno 30 giorni di tempo per presentare altra eventuale documentazione.

### [Le novità in materia di pensioni del DL n. 201/2011](#)

Prima di illustrare quanto previsto in materia di lavori usuranti riteniamo utile ricordare che con l'articolo 24 comma 9 del DL n. 201/2011 convertito con modifiche vengono introdotte **importanti novità in materia di prestazioni pensionistiche, prevedendo un'età minima di 67 anni per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia a partire dall'anno 2021.**

La disposizione riguarda **uomini e donne, lavoratori autonomi e dipendenti** del settore privato e del pubblico impiego, la cui pensione sia liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria - o forme sostitutive della medesima - nonché della Gestione Separata, e che **maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento a partire dall'anno 2021.**

Nella norma si precisa che, **fermo restando quanto già stabilito in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso** al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, **qualora il requisito anagrafico di 67 anni non fosse assicurato**, i predetti requisiti **dovranno essere incrementati con decreto direttoriale** del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, da emanare entro il 31.12.2019.

Ciò al fine di **garantire**, per i lavoratori interessati che maturano il diritto alla prima decorrenza utile del pensionamento dall'anno 2021, **un'età minima d'accesso al**

trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.



Secondo la disciplina vigente prima della riforma Fornero (e cio. la legge 247/2007), **la pensione di anzianità poteva essere conseguita se** • sommando età anagrafica e anzianità contributiva • **si raggiungeva un coefficiente minimo (la "quota")**. Il valore della quota era **destinato a crescere progressivamente negli anni, fino a stabilizzarsi nel 2013 a 97** (per i dipendenti) e **98** (per gli autonomi). L'unico caso in cui la pensione di **anzianità poteva essere conseguita senza alcun collegamento con l'età anagrafica era quello in cui il lavoratore aveva maturato 40 anni di contribuzione**. La riforma ha modificato in profondità questo sistema, **cancellando la possibilità di andare in pensione col sistema delle quote, e introducendo la pensione anticipata**, che consente di andare in pensione prima dell'età di vecchiaia solo:

- se si superano i 41 anni e un mese di contributi (per le donne);
- i 42 anni e 1 mese (per gli uomini).

Il requisito . destinato a crescere di un mese nel 2013 e nel 2014 ed aumenterà con il miglioramento della speranza di vita. In ogni caso, ci sono penalizzazioni sulla pensione per chi sceglie il pensionamento anticipato prima dei 62 anni. La quota dell'assegno calcolata sui contributi accumulati entro il 2011 viene infatti tagliata dell'1% l'anno. Se si opta per andare in pensione prima dei 60 anni, la forbice sarà del 2% l'anno.

### Cenni sul D.Lgs. n. 67/2011

Ai sensi del D.Lgs. n. 67/2011 hanno diritto al beneficio pensionistico i seguenti lavoratori:

- **lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti** di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999;
- **lavoratori notturni**;
- **lavoratori impiegati in lavorazioni a catena** in attività individuate con specifiche voci di tariffa per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. I criteri da tenere in considerazione per la definizione di dette tipologie di attività riguardano il "determinato ritmo produttivo" e/o la valutazione della prestazione "in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione" mentre il richiamo al sistema del cottimo (presente nell'articolo 2100 c.c.), inteso come metodo di retribuzione, non è da intendersi quale elemento discriminante nell'individuazione dei lavoratori interessati alla norma;

- **conducenti di veicoli di capienza complessiva non inferiore ai 9 posti adibiti al trasporto pubblico.** Devono essere intese "tutte le macchine, di qualsiasi specie, che, guidate dall'uomo, circolano sulle strade" (art. 46, D.Lgs n. 285/1992), e il limite di 9 posti deve essere inteso compreso quello occupato dal conducente.

### La struttura del beneficio

Secondo quanto previsto originariamente dal D.Lgs. n. 67/2011 l'importo del beneficio pensionistico è il seguente:

<b>BENEFICIO PENSIONISTICO NEL PERIODO TRANSITORIO E A REGIME</b>	
<b>Periodo compreso tra il 1. luglio 2008 e il 30 giugno 2009</b>	Età anagrafica ridotta di un anno rispetto a quella indicata nella Tabella A di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007.
<b>Periodo compreso tra il 1. luglio 2009 e il 31 dicembre 2009</b>	Età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva inferiore di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella Tabella B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007.
<b>Anno 2010</b>	Un'età anagrafica ridotta di due anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di una unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella predetta Tabella B.
<b>Anni 2011 e 2012</b>	Un'età anagrafica inferiore ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella medesima Tabella B.
<b>Dal 1 gennaio 2013</b>	I lavoratori di cui sopra potranno acquisire il diritto al trattamento pensionistico con un'età anagrafica ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di tre unità rispetto ai requisiti previsti dalla Tabella B di cui all'Allegato 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Restano

	peraltro fermi gli adeguamenti dei requisiti agli incrementi della speranza di vita previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
--	---

Ricordiamo che il Ministero del Lavoro, è **intervenuto in materia con sei provvedimenti di prassi.**

Nel dettaglio:

- con la **circolare n. 15/2011** il Ministero del Lavoro ha disposto la presentazione da parte del datore di lavoro della comunicazione concernente l'esercizio di attività durante il lavoro notturno entro il 30.09.2011;
- con la successiva **circolare n. 22/2011** lo stesso ha chiarito alcuni aspetti operativi della presentazione da parte del lavoratore della domanda di accesso al beneficio ai fini dell'accesso alla prestazione previdenziale, fissando il termine per la presentazione della domanda entro il prossimo 30.09.2011 pena differimento da 1 a 3 mesi della decorrenza del trattamento a seconda dell'entità del ritardo;
- con la **circolare n. 25/2011** viene prevista una nuova ipotesi di lavoro usurante;
- con la **circolare prot n. 37/0000418 del 2011** viene prorogato l'invio – a data da destinare – della comunicazione prevista per i lavoratori notturni;
- con la **nota protocollo n. 39/0004724/06** vengono precisati alcuni particolari riguardanti la compilazione del modello LAV\_US.

Per ultimo, con il decreto 20.09.2011 il Ministero ha fornito alcune nuove disposizioni per semplificare gli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 67/2011.

### Le modifiche apportate dalla manovra Monti

Come anticipato sopra, il **DL n. 201/2011, convertito con modifiche dalla legge n. 214/2011**, ha previsto una **modifica** sensibile delle agevolazioni introdotte dal D.Lgs n. 67/2011.

Per effetto delle modifiche apportate dal comma 17 dell'articolo 24 DL n. 201/2011 **la struttura del beneficio € stata modificata come segue:**

- per il **periodo transitorio che parte dal 01.07.2008 fino all'anno 2010** le previsioni sopra riportate riguardo ai benefici pensionistici **rimangono intatte**;
- le **disposizioni previste per gli anni 2011 e 2012** (età anagrafica inferiore ridotta di tre anni ed una somma di età anagrafica e anzianità contributiva ridotta di due unità rispetto ai requisiti indicati per lo stesso periodo nella medesima Tabella

B) **valgono solo per il 2011**;

- le disposizioni del D.Lgs. n. 67/2011 **entrano a regime dal 01.01.2012** (invece che dal 01.01.2013) ed è stata prevista **l'eliminazione dello sconto di tre anni sul requisito anagrafico e della somma tra anzianità contributiva e età anagrafica**.

Di conseguenza:

- **a partire dal 2012** gli usuranti andranno in pensione con **quota 96** (età minima di 60 anni);
- a partire dal **2013** con **quota 97** (età minima di 61 anni)

### I benefici per i lavoratori notturni

Coerentemente alle modifiche apportate ai benefici concessi alle altre tipologie di lavoratori sono state **apportate alcune modifiche al comma 6 dell'articolo 1 del D.Lgs. n. 67/2011**. Nel dettaglio, **il periodo in cui viene concesso lo sconto sui requisiti viene limitato dal 01.07.2009 al 31.12.2011**. Viene introdotto, inoltre, il comma 6 bis che prevede **disposizioni ad hoc per i lavoratori notturno che maturano il diritto alla pensione a partire dal 01.01.2012**.

### I benefici per i soggetti che maturano il diritto fino al 31.12.2011

Alla luce delle variazioni apportate con il DL n. 201/2011, quindi, **per i lavoratori che prestano le attività di lavoro notturno**:

- per un **numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78**;
- che maturano i **requisiti per l'accesso anticipato dal 1 luglio 2009 al 31 dicembre 2011**;

La **riduzione del requisito di età anagrafica prevista per i lavori usuranti non può superare**:

- **un anno** per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all'anno **da 64 a 71**;
- **due anni** per coloro che svolgono le predette attività lavorativa per un numero di giorni lavorativi all'anno **da 72 a 77**.

- **Chiarimenti in materia di reiezione della richiesta**

Con il **messaggio n. 14703/2012**, l'INPS ha fornito alcune precisazioni alla luce dei chiarimenti forniti a sua volta dal Ministero del Lavoro con la **nota protocollo n. 9650/2012**, in relazione alla reiezione della richiesta di beneficio e delle possibilità di richiedere il riesame del provvedimento dell'INPS.

Il **Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali**, Direzione Generale per l'Attività Ispettiva, con **nota n. 9650 del 23.5.2012**, infatti, ha fornito **precisazioni in materia di ricorsi avverso provvedimenti di reiezione di domande intese ad ottenere il riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti**, adottati con la motivazione del **mancato svolgimento di detti lavori in quanto mancante od incompleta la documentazione minima**.

Il predetto Dicastero ha chiarito che:

- avverso i provvedimenti di reiezione di tali domande, poiché improcedibili, non può **proporsi ricorso ai Comitati regionali del lavoro, non riferendosi gli stessi a motivi attinenti al merito**;
- dette domande **sono riconducibili a quelle per le quali, in caso di reiezione, le Strutture territoriali dell'Istituto provvedono al riesame su istanza dell'interessato**.

Al riguardo, l'INPS precisa che per la **gestione delle posizioni pendenti**, è in corso l'inserimento nella procedura telematica "WebDom" del **modello di reiezione delle domande improcedibili per mancata od incompleta presentazione della documentazione minima richiesta**, con l'avvertenza della possibilità di presentare istanza di riesame alla Struttura che ha **adottato il provvedimento di reiezione**.

Il modello di reiezione delle domande improcedibili, secondo quanto chiarito dall'INPS, avrà la seguente struttura:

Citt., \_\_\_\_\_ data  
\_\_\_\_\_

Al Signor/ra

Nome \_\_\_\_\_

Cognome \_\_\_\_\_

Indirizzo  
\_\_\_\_\_

CAP \_\_\_\_\_ CITTA' \_\_\_\_\_

Gentile Signore/a,  
siamo spiacenti di comunicarLe che la domanda da Lei presentata per ottenere il riconoscimento dello svolgimento di at

attività lavorativa particolarmente faticosa e pesante, di cui al d.lgs. n. 67 del 2011, non è procedibile per mancata o incompleta presentazione della corrispondente documentazione minima necessaria indicata nella tabella A allegata al decreto ministeriale del 20 settembre 2011.

Avverso il presente provvedimento Lei potrà presentare, entro 30 gg. Dal ricevimento dello stesso, istanza di riesame a questa sede Inps.

Distinti saluti  
\_\_\_\_\_

Il direttore

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993.

### Le domande già definite

Per quanto concerne, invece, le **domande già definite**, il Ministero ha precisato che: "i competenti Comitati regionali, qualora investiti di ricorsi avverso provvedimenti di reiezione di domande da considerare improcedibili, anche se tale improcedibilità non sia stata espressamente dichiarata dall'Istituto, provvederanno, previa dichiarazione di inammissibilità

del ricorso, a trasmettere la relativa documentazione alle competenti Strutture dell'Istituto stesso".

Secondo l'INPS, poichè con la presentazione del ricorso dichiarato inammissibile dal Comitato regionale è stata manifestata la volontà dell'interessato di chiedere il riesame del provvedimento di reiezione della domanda improcedibile, a seguito della restituzione della predetta documentazione, le Strutture territoriali avranno cura di caricare l'istanza di riesame in WebDom come nuova domanda alla quale deve essere attribuita la data di presentazione del ricorso al Comitato regionale.

Contestualmente, le Strutture territoriali avranno cura di comunicare all'interessato, con l'invio di una lettera in fase di inserimento nella procedura WebDom, che presso i propri Uffici è in corso il riesame del provvedimento di reiezione della domanda originaria improcedibile, con l'invito a presentare, entro 30 gg. dal ricevimento della predetta comunicazione, ulteriore eventuale documentazione utile per la trattazione del riesame, ferme restando tutte le disposizioni impartite in merito all'istruttoria delle posizioni.

La lettera inviata dall'INPS che annunci l'avvio del riesame, secondo il fac simile allegato al messaggio in commento, avrà la seguente struttura:

Città, \_\_\_\_\_ data \_\_\_\_\_

Al Signor/ra

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_

CITT. \_\_\_\_\_

Gentile Signore/a,

Le comunichiamo che il Comitato regionale per i rapporti di lavoro ha dichiarato inammissibile il ricorso da Lei presentato in data \_\_\_\_\_, avverso il provvedimento di reiezione della domanda per il riconoscimento dello svolgimento di attività lavorativa particolarmente faticosa e pesante.

Ciò nella considerazione dell'improcedibilità della domanda per mancata od incompleta presentazione della documentazione minima di cui alla tabella A del D.M.

20.9.2011 attuativo del D. Lgs. n. 67/2011.

Il Comitato regionale ha altresì provveduto a trasmettere ai nostri Uffici la relativa documentazione al fine del riesame del predetto provvedimento di reiezione, per l'istruttoria del quale Lei potrà presentare eventuale ulteriore documentazione entro 30 gg. dal ricevimento della presente comunicazione.

Cordiali saluti

\_\_\_\_\_  
Il direttore

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993.

---

## IN SINTESI

Ipotesi	Come si procede
<b>Lavoratori che hanno presentato ricorso al comitato regionale contro il rigetto dell'istanza</b>	Non devono effettuare la richiesta di riesame all'INPS. Questi riceveranno dall'INPS la lettera con l'invito a presentare nuova e ulteriore documentazione utile al riesame.
<b>Lavoratori in attesa di decisione sulla domanda di beneficio</b>	Sarà l'INPS a informare, eventualmente, della improcedibilità della domanda e della possibilità di riesame. In tal caso, avranno 30 giorni di tempo per fare richiesta di riesame.